

COMUNE DI VOLANO

Provincia di Trento

Parere del Revisore sulla proposta di costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile "C.E.R. Vallagarina S.C."

L'organo di revisione

Dott. Marica Dalmonego

Dati del responsabile per la compilazione della Relazione (Revisore unico)

Marica Dalmonego

VIA BRENNERO N. 52 – 38122 TRENTO

TEL. 0461/822824 Fax 0461/822377

PEC marica.dalmonego@pec.odctrento.it

VERBALE N. 3 DI DATA 04/03/2025

La sottoscritta Marica Dalmonego, Revisore di codesto spettabile Ente ai sensi dell'art. 35 della L.R. 1/1993, nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 10.10.2024, chiamata ad esprimere un parere in merito alla proposta di delibera avente ad oggetto: "Approvazione costituzione Comunità Energetica Rinnovabile "C.E.R. Vallagarina soc. coop."

Visto che:

- il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 ha istituito il quadro per il conseguimento della neutralità climatica;
- la Direttiva (UE) n. 2018/2001 prescrive agli Stati membri il raggiungimento di una quota di energia da fonti rinnovabili pari al 32% sul consumo finali lordo di Energia nell'Unione attraverso forme di autoconsumo di energia elettrica, sia a livello individuale che locale e a l'introduzione negli ordinamenti nazionali di una specifica regolamentazione per le configurazioni di autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche
- il D.lgs. n. 199/2021, adottato in attuazione della Direttiva (UE) n. 2018/2001, introduce una specifica disciplina normativa volta alla costituzione delle comunità di energia rinnovabile (CER) e delle comunità energetica dei cittadini (CEC), al fine di promuovere forme di autoconsumo collettivo di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il suddetto decreto, in linea con il conseguimento della neutralità climatica, fissa come obiettivo minimo il raggiungimento, entro il 2030, di una quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo pari al 30%;
- l'art. 31 del D.lgs. n. 199/2021 disciplina la costituzione e il funzionamento delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), quale forma di organizzazione dei clienti finali del servizio elettrico, al fine di fornire benefici ambientali, economici e sociali senza scopo di lucro a livello di comunità ai suoi soci, ai membri e alle aree locali in cui opera la Comunità;
- il D.lgs. n. 210/2021, adottato in attuazione della Direttiva (UE) n. 944/2019, introduce specifiche disposizione al fine di adeguare la regolamentazione interna alle disposizioni del regolamento UE n. 943/2019 in merito al mercato interno dell'energia e al regolamento UE n. 941/2019 relativo alla gestione dei rischi nel settore dell'energia elettrica;
- il Testo Integrato per l'autoconsumo Diffuso adottato dall'ARERA in data 27.12.2022 e aggiornato il 10 gennaio 2024, individua operativamente la regolamentazione tariffaria dell'energia oggetto di autoconsumo diffuso, nonché il meccanismo di funzionamento ed i contributi spettanti all'energia autoconsumata;

- il Decreto attuativo n. 411 del 07.12.2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, introduce il riconoscimento di due strumenti d'incentivazione della nascita e dello sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo in Italia: un contributo a fondo perduto pari al 40% dei costi ammissibili per gli impianti realizzati nei comuni sotto i 5 mila abitanti e una tariffa incentivante sull'energia rinnovabile prodotta e condivisa sul territorio nazionale;
- l'art. 18-bis della legge provinciale n. 1/2005, introduce specifiche disposizioni in materia di organi e personale delle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali;
- la costituzione e la partecipazione ad una Comunità Energetica Rinnovabile, ai sensi del D.lgs. 175/2016, va deliberato dal Consiglio Comunale dell'Ente e l'atto deliberativo deve essere analiticamente motivato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato D.lgs. e la disciplina provinciale, art. 18-bis (*Disposizioni in materia di organi e personale delle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali*) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.;
- l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 3) del D.lgs. 267/2000, prevede che l'Organo di revisione esprima il proprio parere sulla modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni.

Preso atto che:

- il Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento BIM Dell'Adige, con deliberazione n. 29 del 13.03.2024 avente ad oggetto "Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): definizione regole attuazione contributo per Comuni consorziati", ha garantito ai Comuni partecipanti un contributo per le attività funzionali alla nascita di una CER;
- è stato avviato uno studio di fattibilità a cura della società Energy4Com al fine di valutare la costituzione di una CER, promossa dal Consorzio BIM Adige Trento insieme ai Comuni di Nomi, Besenello, Calliano, Aldeno, Nogaredo e Volano (CER Vallagarina), unitamente alla Camera di Commercio di Trento e le aziende di Distilleria Marzadro e Vivaldelli s.c.a.. Tale studio di fattibilità (acquisto agli atti al prot. municipale n. 0000691/2025 di data 11.02.2025), analizza i dati raccolti dai sei comuni coinvolti e le due aziende coinvolte, definendo tre scenari di crescita graduale per la CER nel triennio 2025-2026 attraverso l'aumento progressivo della capacità fotovoltaica installata e il coinvolgimento crescente di utenze private;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 242 del 27.12.2024, l'Ente ha approvato la manifestazione d'interesse funzionale alla costituzione della C.E.R. Vallagarina tramite pubblicazione di un apposito avviso dato avvio alla fase conoscitiva, tramite la pubblicazione di

apposito avviso e in data 20.02.2025 con delibera di Giunta Comunale n. 45 ha approvato la proposta di costituzione della C.E.R Vallagarina.

Verificato il rispetto:

- della coerenza con le **finalità istituzionali** del Comune di Volano, ai sensi all'art. 4 del Dlgs. n. 175/2016, in quanto le attività svolte dalla costituenda Società Cooperativa rientrano nella definizione di servizio essenziale d'interesse pubblico, come confermato dal Cons. St. sez. IV, 28 marzo 2022, n. 2242. Si conferma, inoltre, la coerenza dell'oggetto sociale di cui all'art. 4 dello Statuto del CER con l'art. 31 del D.lgs. n. 199/2021, in quanto si prevede lo sfruttamento di impianti fotovoltaici dati in disponibilità dai soci fondatori, al fine della produzione, fornitura, consumo e stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili destinata prioritariamente all'autoconsumo fisico e alla condivisione con i soci fondatori;
- della **sostenibilità finanziaria** cui all'art. 5, c. 1 del Dlgs. n. 175/2016, supportato dalla valutazione economico-finanziaria contenuta nello studio di fattibilità, nella quale si evidenzia la gestione in equilibrio, garantita dai ricavi derivanti dall'autoconsumo e dalla valorizzazione dell'energia condivisa;
- dell'onere di motivazione della **convenienza economica** e della compatibilità con i **principi di dell'efficienza, efficacia ed economicità** di cui all'art. 5, c. 1 e 3 del Dlgs. n. 175/2016, come risultante dallo studio di fattibilità elaborato dalla società ENERGY4COM, nel quale viene analiticamente motivato come la produzione, il consumo e la gestione collettiva dell'energia rinnovabile permette di apportare notevoli benefici economici, ambientali e sociali ai soci, permettendo di raggiungere l'indipendenza energetica e di promuovere la transizione ecologica e la cultura della sostenibilità all'interno della collettività;
- della **forma giuridica (infungibilità)** prevedendo la costituzione di una Società Cooperativa a prevalente scopo mutualistico per azioni, in conformità all'art. 31, c.1 Dlgs. n. 199/2021, il quale vincola le CER ad essere un soggetto giuridico autonomo e ad evitare di perseguire in via prioritaria lo scopo lucrativo. La forma giuridica della costituenda CER le permetterà, infatti, di avere un'autonomia patrimoniale perfetta e perseguire scopi non lucrativo. Tramite le specifiche previsioni statutarie, a cui si rimanda, viene garantito il rispetto del principio della porta aperta e del principio di democraticità. Inoltre, al fine di garantire il rispetto dell'art. 1 co. 6 del Protocollo d'Intesa provinciale n. 1855/2012, è stata prevista specifica clausola statutaria (art. 33) in cui si riconosce l'assoggettamento della società alle disposizioni statale e provinciali, in materia di società a controllo pubblico e l'inserimento nella deliberazione costitutiva della CER del contenuto del citato art. 1 c. 6, ossia fintantoché la società sia riconducibile all'insieme

degli enti locali fondatori, l'Ente referente in nome e per conto del quale rapportarsi con la società, sia individuato nel Consorzio BIM Adige Trento;

- della **compatibilità con la normativa europea**, in quanto il Comune si limita a riconoscere alla Comunità Energetica Rinnovabile Vallagarina il corrispettivo per l'attività svolta a condizioni che risultano pienamente compatibili con le condizioni praticate nel mercato.

Considerato che:

✓ gli scopi perseguiti dalla costituenda Società Cooperativa sono conformi alle finalità istituzionali del Comune di Volano, dato che la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile ha l'obiettivo di produrre, consumare e gestire collettivamente energia rinnovabile al fine di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e di non realizzare profitti finanziari;

✓ la scelta della Società Cooperativa, quale forma giuridica per la costituzione di una C.E.R. garantisce l'autonomia patrimoniale perfetta rispetto ai partecipanti in quanto, la società risponde solo con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte, senza che siano ravvisabili potenziali impatti finanziari negativi futuri connessi all'andamento della gestione della fondazione o alla sua partecipazione.

Preso visione:

della proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto la Costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile Vallagarina;

della bozza dell'atto costitutivo e dello statuto della costituenda C.E.R. Vallagarina;

dei pareri di regolarità amministrativa e contabile espressi dal Segretario Comunale e dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto revisore

esprime parere favorevole

per quanto di propria competenza, all'adozione da parte del Consiglio Comunale della delibera avente ad oggetto: "Approvazione costituzione Comunità Energetica Rinnovabile "C.E.R. Vallagarina soc. coop.".

Trento, 04 marzo 2025

Il Revisore

dott. Marica Dalmonego